

COMUNE DI ROVERE' VERONESE

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA

COMUNALE

SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 25.03.1999

Modificato con deliberazione di C.C. n. 03 del 16.01.2003

Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 05.04.2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 19 del 27.11.2008

Modificato con deliberazione di C.C. n. 04 del 04.03.2010

Modificato con deliberazione di C.C. n. 08 del 19.03.2011

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Definizione di fabbricati e aree
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Soggetto attivo
- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Riduzione e detrazioni dell'imposta
- Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni
- Art. 11 - Controllo e verifica
- Art. 12 - Modalità di controllo e verifica
- Art. 12 Bis - Compenso incentivante al personale addetto
- Art. 13 - Accertamento
- Art. 14 - Funzionario responsabile
- Art. 15 - Riscossione coattiva
- Art. 16 - Rimborsi
- Art. 17 - Sanzioni ed interessi
- Art. 18 - Contenzioso
- Art. 19 - Disposizioni finali
- Art. 20 - Entrata in vigore.

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e rappresenta un atto amministrativo a carattere generale.

Art. 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, siti in tutto il territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, così come definito dall'art. 1 comma 2° del D.Lgs. n. 504/1992.

ART. 3
DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione certificata ai sensi di Legge oppure, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato questo comprovato con l'attivazione delle utenze elettriche, acqua, gas ecc.

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

In specifico un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi. (art.3 comma 2 L n. 248/2006)

Sono altresì considerate edificabili :

- le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo di imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate (fabbricabili) o edificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

- le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalle demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457;

Non sono considerate edificabili :

- le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 3 comma 1° lettera a) (fabbricato di nuova costruzione) del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze.

- le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità ;

- i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo , alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura , a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività' di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi previsti dalla Legge (art.11 L n. 9/1963) e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, e la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. L'ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

3. Il comune ai sensi dell'art. 3 comma 20 L n. 289/2002 è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, persona fisica o giuridica, di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il Concessionario;

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

3. - Abrogato -

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione (Risoluzione Ministeriale 9.4.76 n.7/880).

ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è riscossa e accertata dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 2 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 4 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 6 BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, ed aumentate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori (determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131):

- 34 per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

- 50 per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);

- 140 per tutti i fabbricati iscritti nella categoria catastale B (immobili per uso di alloggi collettivi);

- 100 per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di presentazione dell'atto di fine lavori ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di presentazione dell'atto di fine lavori ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

7. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Consiglio Comunale sentita la Commissione preposta, e tenuto conto dei valori della indennità di esproprio stabiliti dalla Commissione Censuaria Provinciale determina i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Pertanto non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'I.C.I. dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.

La tabella può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, ed avrà effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

8. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso di mancata approvazione l'aliquota si intende prorogata di anno in anno (L. n. 296/06 comma 169).

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per gli alloggi assegnati in locazione dagli Istituti ex IACP come abitazione principale, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locatè con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.(art. 4 L. n. 556/1996)

5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

ART. 8 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti a titolo di proprietà, o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali;

a-bis) gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatore finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 833/78 dalle C.C.I.A.A. destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, (enti pubblici e privati, diversi dalle società), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore (art. 59 D.Lgs. n. 446/1997 comma 1 lett. c).

Tale esenzione si intende applicabile alle attività indicate sopra che non abbiano esclusivamente natura commerciale (L. n. 248/06); La qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143,148 e 149 del D.P.R. n. 917/86; Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e

periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'art. 149 del DPR 917/1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 9 RIDUZIONE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, in questo caso l'ufficio tecnico si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata.

2. - Abrogato -

3. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale salvo prova contraria, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di € 103,29, di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a € 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.(art. 58 comma 3° D.Lgs. n. 446/1997)

6. Se l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato per la parte residua, nell'imposta dovuta per le pertinenze. (Circolare 25.05.1999 n. 114/E)

7. Sono equiparate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
- e) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'art. 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e appartenenti alle categorie catastali C2/C6/C7 comunque nel limite di una pertinenza per tipologia.

ART. 10

VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento, a partire dall'anno d'imposta 2007, devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, e la seconda, dal primo al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 1° rata versata. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune, in alternativa mediante F24 nei termini e con le modalità determinate da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. I versamenti e i rimborsi non devono essere eseguiti quando l'importo totale per anno risulta pari o inferiore a EURO 12,00.

5. A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all'art. 10, comma 4°, del D.Leg.vo n. 504/1992. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Inoltre resta fermo l'obbligo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3Bis del D.Leg.vo n. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI).

Resta comunque l'obbligo, per tutti i casi, di presentazione della dichiarazione, fino all'emanazione da parte del Direttore dell'Agenzia del territorio di un provvedimento con il quale viene sancita l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. (nota 15.03.2007 del Ministero dell'economia e delle finanze).

6. Le dichiarazioni devono essere redatte su modelli approvati dal competente Ministero, e presentate o inviate al Comune entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni riconducibili al precedente comma 5. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi

tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'art. 36 del D.Leg.vo n. 270 del 1999.

ART. 11 CONTROLLO E VERIFICA

1. Per la disciplina generale dell'attività di verifica e di controllo si rimanda alla disciplina contenuta nel Regolamento delle entrate.

ART. 12 MODALITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta Comunale con propria deliberazione sentito il funzionario responsabile. L'attività di controllo può essere effettuata:

- a) con l'utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta comunale fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative. Delle relative linee operative potrà essere formato apposito progetto finalizzato. In questo caso può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante. La Giunta in sede di approvazione del progetto fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso.
- b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna.

ART. 12 bis COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

- 1. In relazione al disposto dell'art. 59 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 446/1997 è istituito in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 1,5% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili, al netto di sanzioni ed interessi.
- 3. Il fondo, entro l'anno successivo, sarà ripartito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione allo scopo di migliorare le attrezzature anche informatiche, dell'ufficio tributi e per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto.

ART. 13 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di verifica ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e nel regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.
3. L'ufficio tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quelli in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Leg.vo n. 472/1997.
4. Gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato, responsabile del tributo.
5. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze 08.01.01, gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono maggiorati di un importo pari ad € 3,10 a titolo di compenso per la notifica.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 336 della L. 311/2004, il Comune, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19.01.1994 n. 701. Ai sensi dell'art. 1, comma 337 della L. 311/2004, le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta di cui sopra producono effetto fiscale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, se indicata nella richiesta del Comune ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune.

ART. 14
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 87 della L. 549/1995, la firma autografa posta sugli avvisi di accertamento, sugli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto funzionario responsabile.

ART. 15 (abrogato)
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme determinate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art.1 comma 163 L. 296/2006). Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti comprensivi o costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'ammontare di € 16,53 (D.P.R. 16.04.1999 n. 129 art. 1).
3. In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al R.D. 639/1910.
4. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali invece sono rimosse con le gradualità imposte dall'art. 68 del D.Leg.vo n. 546/1992.

ART. 16
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quelli in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute, al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'art. 17, a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento. L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. Le somme determinate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00.

ART. 17 SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, il responsabile del tributo conforma la propria attività alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 504/92 nella formulazione modificata dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97 che così recita:

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti sanabile ai sensi art. 10 L 212/00, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori con applicazione del tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Sono altresì rispettate le disposizioni generali del nuovo sistema sanzionatorio tributario contenute nel D.Lgs. 472/1997 e nel regolamento per la disciplina delle entrate.

ART. 18 CONTENZIOSO

1. La gestione dell'attività contenziosa si informa ai criteri dettati nel regolamento per la disciplina delle entrate.

2. Il responsabile del tributo si avvale di tutti gli strumenti utili ad evitare contenzioso quando ciò coincida con l'interesse dell'Ente.

3. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

ART. 19
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in vigore che regolano l'imposta comunale sugli immobili.

ART. 20
ENTRATA IN VIGORE

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal 01.01.2011.-